



COMUNE DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29.02.2000**

OGGETTO: Approvazione piano generale degli impianti.

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di febbraio, alle ore 12:00, in Albano Laziale, nella sede Comunale, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, Dott. Fernando Guida, nominato con D.P.R. del 10.12.99, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 302 del 27.12.99, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 507/93 prevede che il Comune adotti un regolamento per la determinazione delle tipologie e le quantità dei mezzi pubblicitari da installarsi sul territorio comunale, nonché i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni;

- che lo stesso articolo dispone che il Comune stabilisca preventivamente le tipologie degli impianti affissionali, la loro ubicazione e destinazione rispetto alle affissioni di carattere sociale e commerciale, nonché quella eventualmente da affidare in concessione a privati;

Ritenuto di dotarsi di questo strumento in conformità a quanto disposto dal richiamato articolo e dalle altre norme vigenti in materia;

Visto il vigente regolamento edilizio;

Viste le norme contenute nel D. Lgs. 285/92 e nel relativo regolamento di attuazione, nonché tutte le altre norme vigenti in materia;

Visto il piano generale degli impianti predisposto dal responsabile del Settore II Servizio II di concerto con il Settore IV Urbanistica, sentiti i vari responsabili dei servizi interessati (vedi nota prot. 551 P. M. del 28.02.2000 del Responsabile del Corpo P. M. Cap. Oliviero Battisti);

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso in data 24.02.2000 dal Responsabile del servizio interessato Geom. Roberto Bongiolami;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso in data 24.02.2000 dal Responsabile del servizio interessato Rag. Maurizia Di Felice;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso in data 24.02.2000 dal Responsabile del servizio interessato Rag. Liliana Costantini;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24.02.2000;

Ritenuto di far luogo alla sua approvazione,

DELIBERA

di approvare per i motivi narrati in premessa, il piano generale degli impianti di questo Comune che si sviluppa in 12 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

PARTE PRIMA

Criteria Generali

ART. 1

Piano generale impianti - Finalità

1. Finalità del piano generale degli impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, ai fini delle attività economiche e non economiche, salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

2. Il piano generale degli impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla pubblicità mediante affissione diretta.

3. Le forme di pubblicità previste nel piano, non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità urbana ed extraurbana, di sicurezza, di sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

4. Ai fini delle pubbliche affissioni, scopo del piano generale degli impianti, è di garantire l'interesse pubblico nella diffusione dei manifesti di istituto del

Comune, della Regione, dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera manifestazione del pensiero anche attraverso manifesti a contenuto sociale o comunque privi di rilevanza economica.

5. Inoltre il piano indica la parte di impianti di affissione destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione viene richiesta al servizio pubblico.

6. Il piano generale degli impianti prevede lo sviluppo programmatico degli impianti di affissioni pubblici, la loro manutenzione ed ammodernamento e le modalità di finanziamento della relativa spesa.

7. Viene redatto di concerto dal dal Settore IV Urbanistica di concerto con il settore Il servizio Il sentito il parere del responsabile del Servizio Finanziario e del Comandante del Servizio di Polizia Municipale ciascuno per la propria competenza o di loro delegati. I progetti attuativi potranno essere realizzati direttamente dal settore Tecnico o affidati all'esterno con apposito incarico.

8. Potrà essere modificato sentiti i pareri di cui sopra, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.

ART. 2

Piano generale impianti - Sviluppo

1 - Il piano generale degli impianti, conformemente ai criteri stabiliti nel D.Lgs. 507/93 ed alle finalità illustrate nell'art. 1, è redatto tenendo presente le esigenze di sviluppo economico del Comune e di regolamentazione ed armonizzazione urbanistica degli impianti pubblicitari, ed è articolato in due parti. La prima relativa alla pubblicità e la seconda relativa alle pubbliche affissioni.

2 - La parte relativa alla pubblicità a sua volta viene così suddivisa:

- a) INSEGNE
- b) IMPIANTI PUBBLICITARI
- c) AFFISSIONE DIRETTA

3 - La parte relativa alle pubbliche affissioni, prevede invece una determinazione complessiva degli spazi da destinare a tale scopo ed una successiva suddivisione in :

- a) IMPIANTI PER AFFISSIONI DI ISTITUTO.
- b) IMPIANTI PER AFFISSIONI FUNEBRI
- c) IMPIANTI PER AFFISSIONI COMMERCIALI.

4 - Per ciascuna specie viene fissata la tipologia, la quantità e l'ubicazione e l'eventuale suddivisione in rapporto alle categorie di cui al successivo art. 4.

ART. 3

Piano generale impianti - Censimento

1. Il Comune direttamente o tramite il concessionario (o altro soggetto affidatario) attiva immediatamente il censimento generale degli impianti di affissioni e pubblicitari esistenti nel territorio comunale, per il loro necessario adeguamento alla nuova normativa.
2. Provvede all'inserimento automatico nel piano degli impianti conformi e stabilisce le modalità ed i tempi per la messa in regola di quelli non compatibili.

ART. 4

Piano generale impianti - Suddivisione del Territorio

1. A modifica di quanto precedentemente stabilito nel regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità il territorio comunale si considera suddiviso in 2 categorie:

- A - Categoria normale
- B - Categoria speciale

PARTE SECONDA

Norme Tecniche

ART. 5

Individuazione e classificazione dei mezzi pubblicitari:

1 Mezzi pubblicitari del 1° gruppo :

INSEGNE

1.1. Sono da considerarsi tali le scritte in caratteri alfanumerici, complete di simboli o marchi, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose o illuminate. La apposizione d'insegne, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di insegne esistenti è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione a norma del vigente regolamento Edilizio comunale. E' vietata su tutto il territorio comunale l'apposizione di insegne a bandiera sulle facciate degli edifici .

1.2 Nei centri abitati non sottoposti a vincolo, le insegne di esercizio possono essere autorizzate con le modalità stabilite nel vigente regolamento edilizio in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare in forma esteticamente corretta , la funzione pubblicitaria.

1.3 All'interno dei centri storici le caratteristiche dell'insegne di esercizio , devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente del quale devono essere collocate. Sono di norma vietate le insegne di tipo scatolato o a casonetto in materiale plastico osimile ad illuminazione

diretta o indiretta. Sono ammesse le insegne in ottone brunito scuro, metallo verniciato scuro a lettere singole staccate, applicate direttamente su parete e eventualmente a luce riflessa. Sono ammesse altresì, insegne realizzate a semplice decorazione o scrittura murale, ovvero insegne in legno decorato o intagliato, in ceramica o altro materiale di tipo tradizionale purchè adeguatamente inserite nella partizione architettonica dell'edificio e gli allestimenti risultanti siano reversibili. Le insegne dovranno essere collocate orizzontalmente e limitate al minimo ingombro al di sopra del vano di accesso all'esercizio pubblico pubblicitario dall'insegna, dovranno avere una altezza massima di 50 cm, una sporgenza massima dalla parete di cm 5 sino all'altezza di ml 2.20 dal suolo e una sporgenza massima di cm 20 sino alla quota consentita per i balconi. Sono vietate insegne lapidee con rilievo maggiore di cm 3 e più di una qualità di pietra. E' ammessa l'illuminazione interna solo per le insegne traforate, al fine di evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli in essa contenuti. Sono consentite le decorazioni sui vetri dei negozi esclusivamente nei colori oro, bronzo, nero ed argento ed in combinazioni tono su tono con divieto di colori vivaci ed accostamento in contrasto. Sono consentite decorazioni in deroga alla presente norma, nel periodo natalizio, compreso tra l'8 dicembre ed il 7 gennaio e durante il periodo di carnevale.

1.4 Deve essere evitato l'eccessivo addensamento di messaggi pubblicitari in quanto in contrasto con i valori ambientali da tutelare, pertanto vengono stabiliti i seguenti limiti:

una insegna per attività

un messaggio per vetrina

1.4 Nelle zone soggette a vincolo è ammessa l'installazione di insegne con le medesime caratteristiche di quelle stabilite per i centri storici, previa autorizzazione ai sensi della legge 29.06.39 n. 1497;

2 Mezzi pubblicitari del 2° gruppo:

CARTELLI

2.1. Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali supportati da idonea

struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni o simili, finalizzati alla diffusione del messaggio pubblicitario sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Sono vietate le installazioni di cartelli a bandiera sulle facciate degli edifici o su palo.

2.2. E' vietata l'installazione di nuovi cartelli pubblicitari senza la preventiva autorizzazione rilasciata a norma del vigente regolamento edilizio comunale.

2.3. Durante lo svolgimento di manifestazioni, mostre ed altri eventi è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari provvisori per la durata della manifestazione, a condizione che gli stessi non risultino in contrasto con le caratteristiche dell'ambiente, la loro apposizione dovrà essere preceduta da apposita autorizzazione. L'ubicazione ed il numero massimo di cartelli che potrà essere installato contemporaneamente per ogni zona del territorio comunale dovrà risultare dall'atto di autorizzazione.

STRISCIONI E LOCANDINE

2.4. Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente.

2.5. Nelle zone sottoposte a vincolo è vietata l'apposizione di striscioni pubblicitari commerciali ad opera di privati. Nelle zone fuori vincolo ambientale l'installazione temporanea di striscioni festoni ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata.

2.6. Nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincolo è consentita la collocazione di striscioni durante lo svolgimento di manifestazioni, esposizioni o altri avvenimenti culturali.

2.6. Ogni autorizzazione è subordinata al parere espresso dal comando di Polizia municipale e dell'ufficio tecnico Settore IV, in merito alla idoneità della località per la quale è stata presentata la richiesta per la collocazione dei mezzi

pubblicitari sopra specificati. Non è consentita la collocazione o l'ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici di particolare valore storico o sottoposti a vincolo ed agli alberi.

2.7. E' consentito, in tutto il territorio comunale l'esposizione di locandine per la promozione di manifestazioni, spettacoli o il lancio di iniziative commerciali, all'interno delle vetrine, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico, previo pagamento dell'imposta di pubblicità ed annotazione da parte dell'ufficio preposto del periodo di esposizione.

2.8. Il periodo di esposizione è limitato alla durata della manifestazione o della iniziativa a cui si riferisce.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

2.9. E' considerata tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2.10. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico e lungo il percorso di manifestazioni sportive, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.

PANNELLI LUMINOSI

2.11. Si definisce pubblicità con pannelli luminosi, quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio pubblicitario o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, anche con la diffusione di più messaggi pubblicitari.

2.12. L'installazione degli impianti di cui sopra è consentita previa autorizzazione del settore tecnico comunale, all'interno dei centri abitati, con le modalità e caratteristiche previste nel vigente regolamento edilizio. A tal proposito il

limite di variabilità del messaggio in quanto non previsto nel richiamato regolamento edilizio viene fissato in tre minuti, sarà consentita l'installazione di detti impianti solo in zone ritenute idonee e compatibilmente con la tutela ambientale e l'arredo urbano dell'area di collocazione. Tali pannelli dovranno collocarsi in posizione tale da non intralciare il traffico veicolare e pedonale e a distanza opportuna dai cartelli di segnaletica stradale in modo da non costituire una attrattiva visiva pericolosa per la guida dei veicoli. Sarà data priorità all'installazione di impianti che oltre al messaggio pubblicitario propongano divulgazione di messaggi di pubblica utilità (percorsi turistici, ubicazione degli uffici pubblici, ecc.)

2.13. Lungo le strade comunali poste fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dall'art. 48 e seguenti del DPR 16.12.92, n. 495.

IMPIANTO DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

2.14. E' qualificato tale, qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile nelle fattispecie precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

2.15. Sono compresi in questa fattispecie : i coni, i trespoli, le colonnine, i cavalletti ed ogni altra fattispecie non individuabile nelle precedenti definizioni

2.16. E' consentita la installazione di tali manufatti nelle zone non sottoposte a vincolo previa autorizzazione .

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

2.17. E' considerato tale qualsiasi manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2.18 Sono da ricomprendersi in questa categoria : TRANSENNE PARAPEDONALI, OROLOGI, PENSILINE , PANCHINE E SIMILI.

2.19 I limiti dimensionali di tali impianti sono quelli stabiliti dal vigente regolamento edilizio.

2.20 La loro installazione deve essere preceduta, oltre che da atto di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico qualora vengano installate su area comunale, da apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico settore IV.

2.21 Nelle pensiline è consentita esclusivamente l'installazione di pannelli pubblicitari privi di messaggi commerciali, destinati alla diffusione di informazioni turistiche, culturali, sportive ed istituzionali.

TARGHE

2.22 E' consentita l'apposizione di targhe con la sola autorizzazione degli ordini professionali di appartenenza. I predetti impianti fino al limite di 300cm² sono esclusi dall'applicazione della relativa imposta sulla pubblicità.

3 - Mezzi pubblicitari del 3° gruppo:

IMPIANTI PER L'AFFISSIONE DIRETTA

3.1. Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si rinnova con l'affissione diretta di manifesti.

3.2. E' consentita la installazione di impianti pubblicitari da parte di privati da destinare alla affissione diretta di manifesti e simili, per massimo di 100 mq.

Il Comune in relazione all'evoluzione del rapporto tra attività economiche e sviluppo residenziale del Comune, identificherà le zone interessate e la quantità degli impianti per ciascuna zona in sede di stesura del bando di gara.

3.3. Gli impianti dovranno avere le medesime dimensioni e caratteristiche di quelli previsti per le pubbliche affissioni, ad eccezione dell'indicazione a mezzo di apposita targa installata a cura e spese del concessionario, posta in posizione facilmente accessibile sulla quale siano riportati i seguenti dati:

«Impianto destinato alla affissione diretta, nome del concessionario, del numero dell'autorizzazione e scadenza.»

La targa di cui sopra dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo di autorizzazione.

7.4. La concessione verrà affidata in seguito ad apposita gara, da effettuarsi con il metodo della licitazione privata mediante rialzo del valore del canone. Le condizioni ed il relativo canone base saranno specificati in fase di elaborazione del relativo bando in rapporto al numero degli impianti da assegnare e alla relativa ubicazione, in ogni caso dette concessioni non potranno avere una durata superiore ad anni tre.

3.5 Al concessionario è fatto obbligo di provvedere, oltre al pagamento del canone, alla manutenzione degli impianti ed alla periodica deaffissione dei manifesti scaduti con le modalità stabilite nel capitolato di appalto.

ART. 6

Norme di attuazione

1. Le disposizioni stabilite nel presente piano, in merito a tutti gli impianti pubblicitari, si applicano a tutti quei mezzi pubblicitari installati dopo la sua entrata in vigore, anche se autorizzati anteriormente ad essa.

2. I mezzi pubblicitari installati prima della entrata in vigore del presente piano devono essere adeguati a cura e spese del titolare o, se non compatibili, rimossi entro dodici mesi dalla entrata in vigore del piano stesso.

3 I mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione, devono essere regolarizzati presentando richiesta in tal senso, con le modalità stabilite per le nuove autorizzazioni, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del piano e, ove non concessa, rimossi entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale.

4. I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, dal DPR 16.12.1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni e dal regolamento comunale.

5. Per la concessione di nuove autorizzazioni, fermo restando le prescri-

zioni previste dal presente piano ,si applicano le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità ed il canone per le pubbliche affissioni e dal regolamento edilizio vigente.

6. tutti i mezzi pubblicitari previsti dal presente articolo devono essere realizzati in conformità alle norme previste dal piano comunale DELL'ARREDO URBANO, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 7

Impianti per le Pubbliche Affissioni - definizione, tipologie, specifiche e quantità

IMPIANTO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Definizione

Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione accoglie quel particolare tipo di messaggi costituito da manifesti, di qualunque idoneo materiale costituiti.

Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del Pubblico Servizio, e che è distinto da quelli utilizzati per la Pubblicità a mezzo di affissione diretta di cui all'art. 5 comma 3 del presente Piano.

2. Tipologie

Gli impianti affissionali sono identificati in base ai formati dei manifesti ivi affissi ed alle caratteristiche del mezzo in:

2.a IMPIANTI ORDINARI, destinati alla affissione di uno o più fogli 70x100, senza alcuna connessione del messaggio fra loro.

2.b IMPIANTI PARTICOLARI, quelli destinati alla affissione di manifesti costituiti di più fogli 70x100, aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali particolari: 100x140, 140x200, 200x140, ovvero i cosiddetti POSTER 3x2 e 6x3, ed altre misure.

Sia gli impianti ordinari che quelli particolari si possono inoltre suddividere in ordine alle facce destinate all'affissione in MONOFACCIALI o QUADRI ove siano utilizzabili da una sola faccia, BIFACCIALI O STENDARDI ove siano visibili ed utilizzabili entrambi i lati contrapposti per l'affissione, di altre forme, poli-facciali od altro.

3 Ripartizione, quantità, specifiche

In ordine ai manifesti da affiggere a cura del Servizio Pubblico, gli impianti sono suddivisi in:

3.a Impianti per messaggi di Istituto, destinati alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificamente del Comune;

3.b. Impianti per annunci funebri, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto;

3.c Impianti per messaggi a carattere commerciale, la cui affissione è affidata al servizio Pubblico o a privati.

La consistenza degli impianti di cui ai punti 3.a e 3.b deve essere tale da assicurare la idonea diffusione dei messaggi che raccolgono in tutto il territorio comunale.

ART. 8

Divieti e limitazioni

1. Gli impianti per le Pubbliche affissioni non possono essere installati nelle zone sottoposte a vincolo urbanistico, ambientale e paesaggistico o a ridosso di edifici di interesse storico o architettonico. Ne è altresì vietata l'installazione in prossimità di snodi stradali interni ed esterni al centro abitato, nei casi in cui comportino situazioni di rischio per la sicurezza stradale.

2. La tipologia degli impianti, in relazione ai contesti di arredo urbano è individuata in due categorie :

a Impianti destinati al centro storico

b Impianti destinati al resto del territorio

Cascuna tipologia deve avere le caratteristiche e dimensioni riportate negli allegati " a " e "b" .

3. E' vietata l'installazione di mezzi affissionali aventi caratteristiche diverse da quelle approvate nel presente Piano.

4. Per tutto quanto non espressamente stabilito, si applicano i limiti ed i divieti previsti nel Codice della strada di cui al Dlgs. 285/92 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Nessuna affissione , da chiunque commissionata o disposta può avvenire in maniera difforme a quanto previsto dal Piano generale degli impianti e dal regolamento per la gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

ART. 9

Ubicazione degli impianti

1. A tal fine si fanno salvi tutti gli impianti esistenti da rilevarsi con apposito censimento da effettuarsi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, purchè delle dimensioni e caratteristiche sopra specificate e non in contrasto nella loro ubicazione con il vigente codice della strada.

Tenuto conto dell'evoluzione del territorio e dell'accertata insufficienza degli impianti esistenti a garantire una adeguata diffusione sia dei messaggi istituzionali che di quelli pubblicitari in senso strettosi stabilisce il limite di espansione degli stessi fino ad un massimo di 1800 mq, di cui 600 mq riservati ad affissioni istituzionali, mq 100 ad affissioni funebri , mq 1090 ad affissioni commerciali e mq 10 riservati ad affissioni per giornali murali secondo le vigenti norme.

Si rinvia l'individuazione delle ubicazione degli impianti di cui sopra e dei tempi di realizzazione ad apposito progetto da elaborarsi entro sei mesi dall'adozione del presente piano.

ART. 10

Norme di attuazione

1. L'impiantistica esistente, qualora non conforme, deve essere adeguata in rapporto alle disposizioni del presente Piano entro tre anni dalla sua approvazione, a questo fine saranno utilizzati i proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni Amministrative di cui all'Art. 30 del Regolamento Comunale ed altre disponibilità a ciò destinate.

2. Ogni modifica, successiva all'approvazione del progetto di cui all'art. 9, che si renderà necessaria apportare alle quantità e collocazione degli Impianti destinati alle pubbliche Affissioni, sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni del Piano Generale degli Impianti ed ivi conseguentemente riportata.

3. E' consentito affidare in concessione a terzi, la gestione degli impianti destinati alle affissioni funebri. In questo caso tutti gli oneri per l'apposizione, l'adeguamento e la manutenzione degli impianti stessi saranno a carico del concessionario nei limiti stabiliti nell'atto di concessione.

4. In sede di prima applicazione, il termine per l'adeguamento degli impianti funebri già in concessione, viene fissato in sei mesi dalla entrata in vigore del piano.

5. Tutti gli impianti di affissione previsti dal presente articolo devono essere realizzati in conformità alle norme previste dal piano comunale DELL'ARREDO URBANO, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento

DISPOSIZIONI FINALI

ART.11

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano, si applicano le disposizioni contenute nel Dlgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni, nel DPR 610/96 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nei regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai mezzi pubblicitari individuati nel presente Piano, si applicano le tariffe stabilite dalla legge, con le modalità fissate nel regolamento comunale.

ART.12

Entrata in vigore

1. Il presente Piano, una volta esecutivo , è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno 2000.